

Statali, Legittimo lo slittamento di 24 mesi nel pagamento della buonuscita

- Venerdì, 19 Aprile 2019 18:40

pagamento rateale della buonuscita per il comparto pubblico introdotta dal Governo Letta dal 1° gennaio 2014.

Per i dipendenti pubblici resta il pagamento differito e a rate della liquidazione introdotto dalla legge 147/2013 (legge di bilancio per il 2013) dal Governo Letta. Lo ha deciso la **Corte Costituzionale**, riunita in Camera di Consiglio per discutere le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Roma con riferimento al differimento dell'erogazione della buonuscita per i dipendenti pubblici rispetto a quanto accade per i lavoratori dipendenti del settore privato.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della discussione le questioni **sono state dichiarate infondate** ma con esclusivo riferimento al caso di una lavoratrice in pensione per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio. In questa ipotesi, la Corte ha ritenuto non irragionevole il regime restrittivo introdotto dal legislatore, che prevede la liquidazione delle indennità nel termine di 24 mesi e il pagamento in rate annuali. Restano quindi impregiudicate le questioni sul pagamento delle indennità nel termine di 12 mesi, e sulle relative rateizzazioni, per i pensionati che hanno raggiunto i limiti massimi di età o di servizio.

La questione

Tradotto in termini semplici la Corte ha sancito che il **posticipo di 24 mesi del pagamento della buonuscita con le annesse rateazioni** in favore del dipendente pubblico che si **dimette volontariamente dal servizio** (ad esempio per accedere alla [pensione anticipata](#) o alla nuova pensione con [quota 100](#)) è **legittimo**. Resta aperta invece la questione, perchè la Corte non si è pronunciata, circa il **differimento di 12 mesi** e delle relative rateazioni per i dipendenti pubblici che vengono collocati **forzosamente a riposo** a seguito del provvedimento dell'amministrazione pubblica per il raggiungimento dell'età di vecchiaia (67 anni) o, meno frequentemente, al raggiungimento dell'età ordinamentale per la permanenza in servizio (di regola 65 anni).

Per i lavoratori la decisione, pertanto, almeno nell'immediato **non altera il quadro normativo** attuale dettato dalla legge 147/2013 che vede il pagamento entro 12/24 mesi dalla fine del rapporto di lavoro del Tfs per le liquidazioni non superiori a 50mila euro, con differimenti di altri 12 mesi per le quote fino a 100mila euro e di altri 12 mesi in caso di quote superiori a quest'ultima soglia.

La tavola sottostante riepiloga l'evoluzione nel pagamento della buonuscita per i dipendenti pubblici nel corso degli ultimi anni.

I termini di Liquidazione del TFS e del TFR nel Pubblico Impiego

Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato		
	entro il 12.8.2011 (31.12.2011 Scuola e Afam)	dal 13.8.2011 (1.1.2012 Afam e Scuola) al 31.12.2013	dal 1.1.2014
Inabilità o decesso	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg
Limite di Età / Cessazione d'ufficio	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Dimissioni Volontarie	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg
Scadenza contratti a termine	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Risoluzione Unilaterale per Massima Anzianità Contributiva	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg

PensioniOggi.it

Rateizzazione del TFS e del TFR

Rate	Diritto a pensione perfezionato	
	Entro il 31.12.2013	Dal 1.1.2014
Prima rata	fino a 90mila € lordi	fino a 50mila €
Seconda Rata	importo lordo compreso tra 90mila e 150mila €	importo lordo compreso tra 50mila e 100mila €
Terza Rata	importo lordo oltre i 150mila €	importo lordo oltre i 100mila €

PensioniOggi.it